



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF168

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	VENDITORE PORTA A PORTA - ASPETTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
RIFERIMENTI	L. 17.08.2005, N. 173; ART.3, D. LGS. 31.03.1998, N. 114; CIRC. INPS 6.07.2004, N. 103 - MESS. INPS 2.05.2005, N. 17078 - NOTA MIN. LAVORO 25.07.2005, PROT. 2018
CIRCOLARE DEL	24/09/2019

***Sintesi:** il venditore porta a porta presenta un regime di tassazione peculiare. Ai fini dichiarativi:*

- presenta la sola dichiarazione IVA, se dotato di partita iva
- non presenta il mod. Redditi, essendo soggetto a ritenuta "secca" del 23% sul 78% dei compensi (dunque, non è soggetto ai modelli Isa)
- non è soggetto passivo IRAP

Inoltre, tale contribuente non può adottare il regime forfetario.

L'attività di vendita "diretta" delle imprese al domicilio dei clienti è oggetto di disciplina da parte di una legge speciale, Legge n. 173 del 2005.

VENDITORE PORTA A PORTA – AMBITO APPLICATIVO

Il **venditore porta a porta** è definito come un incaricato alla vendita diretta a domicilio (art. 1 L. n. 173/2005).



Vendita diretta a domicilio: si intende la vendita al dettaglio e l'offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso:

- il domicilio del consumatore finale;
- nei locali dove il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio o di svago (es: la vendita presso lo studio di un commercialista di beni ad uso personale).

Il venditore porta a porta:

- ➔ promuove, direttamente o indirettamente, la **raccolta di ordinativi di acquisto** (non possiede la rappresentanza dell'impresa, non potendo, dunque, stipulare direttamente il contratto)
 - ✓ presso **privati consumatori**
 - ✓ **per conto di imprese** esercenti la vendita diretta a domicilio.



ESCLUSIONI: non rientra in tale disciplina l'attività di offerta, sottoscrizione e propaganda, ai fini commerciali:

- di **prodotti/servizi finanziari**
- di **prodotti/servizi assicurativi**
- di contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili

Sono inoltre vietate le "vendite piramidalì" (art. 5 L. 173/2005), quelle, cioè, in cui oggetto dell'attività è il reclutamento di nuovi venditori (non la vendita dei prodotti del impresa mandante).

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: L'AVVIO DELL'ATTIVITA'

Le **società**, che intendono avvalersi dei venditori porta a porta, devono:

- **presentare la SCIA** (Inizio Attività) al Comune di residenza o in cui ha la sede legale
- presentare un **elenco degli incaricati alla vendita** diretta, all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo:
 - ✓ di residenza
 - ✓ o nel quale si trova la sede legale.
- rilasciare all'incaricato alla vendita un **tesserino di riconoscimento**, numerato e rinnovato annualmente.



Aspetti contrattuali: premesso che è opportuno il mandante attribuisca **per iscritto** una **lettera di incarico** a raccogliere gli ordinativi d'acquisto presso i consumatori, a fronte del riconoscimento di provvigioni, escludendo espressamente il configurarsi di un rapporto di agenzia, in generale il venditore porta a porta:

- ✓ non ha nessun obbligo di vendere (neppure in quantità minime) i prodotti o servizi
- ✓ non è mai obbligato ad acquistare i prodotti dell'azienda, ad esclusione di una minima quantità a titolo dimostrativo (campionario) quando inizia l'attività
- ✓ non può riscuotere pagamenti/concedere sconti/dilazioni sui pagamenti, salvo autorizzazione del mandante
- ✓ non ha alcun vincolo di esclusiva col mandante (salvo diverso accordo da rilevare per iscritto).

ADEMPIMENTI FISCALI

I **venditori porta a porta** sono considerati:

- ➔ se sussiste un **vincolo di subordinazione**: veri e propri **dipendenti** (va applicato il CCNL adottato dall'impresa che eroga la retribuzione)
- ➔ in caso contrario: per espressa previsione di legge, vanno inquadrati:
 - ✓ **tra i lavoratori "occasional"**: quando il loro reddito, al netto della deduzione forfettaria del 22%, a fronte di spese di produzione del reddito, **non supera € 5.000,00 (€ 6.410,26 di reddito lordo)**.

ATTENZIONE - In questa ipotesi i venditori porta a porta:


- ✓ **non sono tenuti all'apertura della partita Iva**,
 - ✓ **non applicano l'Iva** sui compensi percepiti
 - ✓ **e non sono soggetti al pagamento dei contributi previdenziali**.
- Sul reddito loro corrisposto è applicata, dalla casa committente, una **ritenuta a titolo d'imposta**. Il reddito percepito, in tal caso, **non deve essere dichiarato con il modello Redditi**.

- ✓ nel caso di **superamento di quest'ultima soglia**: il venditore:
 - ha l'**obbligo di dotarsi della partita Iva**
 - divenendo soggetto all'obbligo di **fatturazione elettronica**.

CONTRATTO DI AGENZIA: l'attività può svolgersi anche in forza di un contratto di agenzia con l'azienda mandante; in tal caso, tuttavia, troveranno applicazione tutti i relativi istituti:

- sia fiscali: non potrà trovare applicazione il regime fiscale agevolato di cui appresso
- che previdenziali (obbligo di iscrizione all'Enasarco ed all'Inps IVS; Firr; ecc.)
- oltre che civilistici (in generale contratti fanno riferimento agli Accordi collettivi di categoria).

INQUADRAMENTO VENDITORI "PORTA A PORTA"



ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

VENDITORE COME LAVORATORE OCCASIONALE

Il venditore porta a porta è considerato un **lavoratore occasionale**, qualora il **reddito imponibile netto**, nel corso dell'anno, **non superi € 5.000,00**. Tuttavia, dato che le provvigioni per le vendite a domicilio sono **imponibili per il 78%**, l'incaricato si considera occasionale **fino a € 6.410,26 di provvigioni lorde annue**.

Il **reddito imponibile**, oltre alle provvigioni spettanti, è comprensivo di:

- incentivi o **premi**
- eventuali **rimborsi per spese forfetarie**.



ATTENZIONE: non formano il reddito imponibile:

- ✓ i rimborsi di spese anticipate dal venditore porta a porta per conto della casa mandante
- ✓ gli omaggi consegnati alla clientela per conto della casa mandante.

La **ritenuta a titolo d'imposta**, applicata dall'impresa committente, si calcola sul reddito imponibile netto, moltiplicando quest'ultimo per l'aliquota Irpef applicata al primo scaglione di reddito (attualmente 23% – RM 180/1995).



ATTENZIONE: tali redditi **non rilevano ai fini della verifica della condizione di familiare a carico**.

Conseguentemente, un contribuente, qualora possieda solo redditi derivanti dall'attività di venditore porta a porta superiori al limite di €. **2.840,51**, potrà essere considerato fiscalmente a carico.

"VENDITORE PORTA A PORTA" COME LAVORATORE OCCASIONALE:	SOCIETÀ' COMMITTENTE:
✓ NO OBBLIGO DI APERTURA DELLA PARTITA IVA ;	✓ APPLICA LA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA
✓ NON APPLICA L'IVA A RIVALSA SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE;	✓ VERSA ALL'ERARIO LA RITENUTA <u>ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI (F24 COD. TRIB. "1040")</u>
✓ NON HA OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI;	
✓ PERCEPISCE I COMPENSI AL NETTO DI UNA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA	✓ RILASCIATA AL VENDITORE E INVIATA TELEMATICAMENTE LA CU (causale V) RELATIVA ALLE PROVVIGIONI CORRISPOSTE E DELLE RITENUTE OPERATE <u>ENTRO IL 07.03.</u>
✓ NON SOMMA LE PROVVIGIONI PERCEPITE, AGLI ALTRI REDDITI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF;	
✓ NON DICHIARA LE PROVVIGIONI PERCEPITE NEL MODELLO REDDITI PF;	
✓ NON E' SOGGETTO PASSIVO IRAP (CM 141/E/98 § 2.2*)	

* nei confronti di tali soggetti non si individua comunque una base imponibile, anche qualora esercitino l'attività medesima abitualmente e con autonoma organizzazione, non essendo gli stessi tenuti ad adempimenti contabili ai fini delle imposte sui redditi.



Autovettura in comodato: talvolta l'impresa mandante mette a disposizione gratuitamente l'automezzo con cui recarsi presso l'abitazione dei clienti; in tal caso sorge il dubbio se si venga a realizzare un reddito in natura. A fronte di una posizione discordante in dottrina, la **RM 165/2003** ha ritenuto, in relazione ad un agente si avvale di un immobile e altra attrezzatura d'ufficio via gratuita, che ciò "avviene esclusivamente nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agenzia svolta a favore della società comodante", escludendo la natura di "anticipazione della provvigione" o di "integrazione della stessa", mancando qualsiasi relazione sinallagmatica tra l'uso gratuito dei beni e prestazioni rese", concludendo per l'**assenza di natura reddituale del comodato**.

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il sottoscritto nato a il e residente a in Via n., codice fiscale

DICHIARA

di ricevere dalla società con sede legale in Via n., Codice Fiscale e partita iva quale compenso per l'attività ".....";

Descrizione	Importo
Competenze	Euro
Ritenuta a titolo d'imposta 23%	Euro
Trattenuta INPS (da calcolare al superamento di euro 5.000,00)	Euro
Netto a pagare	Euro

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso:

- ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitudine;
- è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 25 del Dpr 600/73;
- non è soggetto al regime Iva a norma dell'art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;
- è assoggettato/ non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell'anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale supera/non supera i 5.000,00 euro.

Luogo e data,

In fede

VENDITORE CHE SUPERA LA SOGLIA

"VENDITORE PORTA A PORTA" COME LAVORATORE OCCASIONALE:	SOCIETÀ' COMMITTENTE:
✓ OBBLIGO DI APERTURA DELLA PARTITA IVA;	✓ APPLICA LA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA
✓ EMETTE FATTURA ELETTRONICA E APPLICA L'IVA A RIVALSA SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE;	✓ VERSA ALL'ERARIO LA RITENUTA <u>ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO</u> A QUELLO DEL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI (F24 COD. TRIBUTO "1040")
✓ HA OBBLIGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI;	
✓ PRESENTA LA DICHIARAZIONE IVA	
✓ ESONERATO DAL MODELLO REDDITI PF	
✓ PERCEPISCE I COMPENSI AL NETTO DI UNA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA	
✓ NON SOMMA LE PROVVIGIONI PERCEPITE, AGLI ALTRI REDDITI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF;	
✓ NON DICHIARA LE PROVVIGIONI PERCEPITE NEL MODELLO REDDITI PF;	
✓ NON E' SOGGETTO PASSIVO IRAP (CM 141/E/98)	
	RILASCIATA AL VENDITORE E INVIA TELEMATICAMENTE LA CU (causale V) RELATIVA ALLE PROVVIGIONI CORRISPOSTE E DELLE RITENUTE OPERATE <u>ENTRO IL 07.03.</u>

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA IN CORSO D'ANNO

Se nel corso dell'anno è superato il **reddito netto di € 5.000,00**, il venditore porta a porta diventa **soggetto passivo Iva**, a decorrere **dalla prima operazione che comporta il superamento di tale limite**.



N.B.: da tale data decorre il termine di **30 giorni per l'apertura della partita Iva.**

L'applicazione dell'IVA a rivalsa è obbligatoria **esclusivamente** per le operazioni che eccedono il limite. Le operazioni sotto soglia, seguono quindi il regime dell'occasionale.



N.B.: qualora il venditore abbia rapporti con più imprese committenti, il limite di € 5.000,00 netti va calcolato, tenendo conto dei **redditi annui** derivanti dai rapporti complessivamente considerati.

Esempio 1

Mario Rossi ha percepito nei mesi da gennaio a settembre 2019 l'importo di €. 6.410,26. Da ottobre supera la soglia di €. 6.410,26; essendo detta soglia superata in corso d'anno, si procederà a fatturare nel modo seguente (CM 18/2006):

CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA IN CORSO D'ANNO			
CALCOLO	DESCRIZIONE	PROVVIGIONI	
		GEN-SET 2019	OTT 2019
A)	Provvigioni	€ 6.410,26	€ 1.000,00
(+) 22% DI A)	IVA 22%	€ -	€ 220,00
(-) B)	Deduz. forfettaria spese produz. del reddito (22% di A)	€ 1.410,26	€ 220,00
C) = A) - B)	Imponibile fiscale:	€ 5.000,00	€ 780,00
D) = 23% DI C)	Ritenuta d'imposta	€ 1.150,00	€ 179,40
E) = A) - B) - 5.000	Imponibile previdenziale	€ -	€ 780,00*
F) = E) * 33,72% * 1/3	Contributo gestione separata a carico del venditore:	€ -	€ 87,67**
G) = A) + 22% IVA - D)-F)	Compenso netto da corrispondere:	€ 5.260,26	€ 952,93

* 780 = (5000+780) - 5.000

** 780*33,72% *1/3 =87,67



ATTENZIONE: i "venditori porta a porta" non possono accedere al **regime forfettario** (nè potevano accedere in passato al regime dei minimi), in quanto si profila la specifica causa ostativa.

Il reddito imponibile netto si ottiene sottraendo al reddito imponibile lordo una deduzione forfettaria pari al 22% a titolo di spese per la produzione del reddito.

Provvigioni + Premi + Incentivi
=
Reddito imponibile lordo
-Deduzione forfettaria 22%
=Reddito imponibile netto
x23%
=Ritenuta d'imposta

ISA

I venditori porta a porta sono esclusi dagli ISA.

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

Il venditore porta a porta **ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps**. Se "occasionale", invece, non ha alcun obbligo.

I contributi sono dovuti esclusivamente:

- ✓ **sui compensi che eccedono i € 5.000,00 netti**
- ✓ e calcolati sul reddito imponibile, **al netto del 22% a titolo di deduzione forfettaria** delle spese di produzione del reddito.

I contributi sono:

- ✓ **per 1/3** a carico del venditore porta a porta;
- ✓ **per 2/3** a carico dell'impresa committente.



Nota: l'aliquota dovuta dal 2018, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, è del **33,72%**.

I contributi (anche per la parte a carico del venditore porta a porta) devono essere versati, con cadenza mensile, dall'azienda mandante:

- ✓ **entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.**

INAIL

Il venditore porta a porta **non ha l'obbligo di iscrizione all'Inail**, anche se svolge attività pericolose previste dall'art. 1 del T.U. n. 1124/1965 (es. uso del pc, di veicoli a motore, ecc.).

CASI PRATICI

Si analizza come l'azienda mandante può calcolare gli importi corrisposti al venditore porta a porta, che esercita l'attività **senza vincolo di subordinazione**:

1° caso – venditore occasionale con redditi conseguiti non superiori a 6.410,26 euro annui

A)	Provvigioni	€ 6.410,25
(-) B)	Deduzione forfettaria spese produzione del reddito (22% di A)	€ 1.410,26
C) = A) - B)	Imponibile fiscale:	€ 5.000,00
D) = 23% DI C)	Ritenuta d'imposta	€ 1.150,00
E) = A) - D)	Compenso netto da corrispondere:	€ 5.260,25

2° caso –venditore con partita IVA con redditi conseguiti non superiori a 6.410,26 euro annui

A)	Provvigioni	€ 6.410,25
(+) 22% DI A)	IVA 22%	€ 1.410,26
(-) B)	Deduzione forfettaria spese produzione del reddito (22% di A)	€ 1.410,26
C) = A) - B)	Imponibile fiscale:	€ 5.000,00
D) = 23% DI C)	Ritenuta d'imposta	€ 1.150,00
E) = A) + 22% IVA - D)	Compenso netto da corrispondere:	€ 6.670,51

3° caso –venditore con partita IVA con redditi conseguiti superiori a 6.410,26 euro annui

A)	Provvigioni	€ 6.410,26
(+) 22% DI A)	IVA 22%	€ 1.410,26
(-) B)	Deduzione forfettaria spese produzione del reddito (22% di A)	€ 1.410,26
C) = A) - B)	Imponibile fiscale:	€ 5.000,00
D) = 23% DI C)	Ritenuta d'imposta	€ 1.150,00
E) = A) - B) - 5.000	Imponibile previdenziale	€ 0,00
F) = E) * 33,72% * 1/3	Contributo gestione separata a carico del venditore:	€ 0,00
G) = A) + 22% IVA - D)-F)	Compenso netto da corrispondere:	€ 6.670,52

Qualora la soglia venga superata in corso d'anno, ad esempio a ottobre 2019, si procederà a fatturare in questo modo (CM 18/2006):

CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA IN CORSO D'ANNO			
CALCOLO	DESCRIZIONE	PROVVIGIONI	
		GEN-SET 2019	OTT 2019
A)	Provvigioni	€ 6.410,26	€ 1.000,00
(+) 22% DI A)	IVA 22%	€ -	€ 220,00
(-) B)	Deduz. forfettaria spese produz. del reddito (22% di A)	€ 1.410,26	€ 220,00
C) = A) - B)	Imponibile fiscale:	€ 5.000,00	€ 780,00
D) = 23% DI C)	Ritenuta d'imposta	€ 1.150,00	€ 179,40
E) = A) - B) - 5.000	Imponibile previdenziale	€ -	€ 780,00*
F) = E) *33,72% * 1/3	Contributo gestione separata a carico del venditore:	€ -	€ 87,67**
G) = A) + 22% IVA - D)-F)	Compenso netto da corrispondere:	€ 5.260,26	€ 952,93

* 780 =(5000+780) -5.000

** 780*33,72% *1/3 =87,67

Si allega un comodo [foglio di calcolo](#), per eventuali conteggi personalizzati.